

ON.LE TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C. CON DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 CPC

Nell'interesse della Prof.ssa **GUARNERI ELVIRA**, nata a Canicattì (AG) il 4 settembre 1978 e ivi residente in via Rudini n.3, (C.F. GRNLVR78P44B602W) rappresentata, difesa e meglio generalizzata, giusta procura speciale in calce al ricorso, al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di errori o omissioni, dagli Avv. Michele Bonetti (C.F. BNTMHL76T24H501F) e Santi Delia (C.F. DLESNT79H09F158V), che dichiarano di ricevere le comunicazioni di cancelleria ai numeri di fax 06/64564197 - 090/8960421 o alle mails info@avvocatomichelebonetti.it - santi.delia@avvocatosantidelia.it e pec michelebonetti@ordineavvocatiroma.org - avvsantidelia@cnfpec.it, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Santi Delia, via Sant'Agostino n. 4, 98122, Messina

contro

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SICILIA, AMBITO TERRITORIALE DI MESSINA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

e nei confronti dei controinteressati in atti,

per la disapplicazione

- della nota prot. 11546 dell'1 giugno 2020 del USR Sicilia inerente le immissioni in ruolo personale docenti sui "posti quota 100", ai sensi dell'articolo 1, comma 18 quater, del decreto legge 20 ottobre 2019 n. 126 "*pubblicazione assegnazione provincia ai candidati e istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo per la scelta delle sedi scolastiche per la provincia assegnata*" nella parte in cui consente la scelta di



tali sedi a candidati collocati in posizione deteriore in graduatoria ed esclude parte ricorrente che avrebbe avuto diritto di priorità all'assegnazione delle stesse;

- della medesima nota prot. 11546 dell'1 giugno 2020 del USR Sicilia per le operazioni di assegnazione della sede di servizio per l'a.s. 2019/20, nella parte in cui omette di riconvocare la ricorrente nonostante siano sopravvenute nuove disponibilità di sedi;

- del provvedimento di mobilità disposto dal Ministero nella parte in cui assegna la ricorrente ad un istituto presso MEEE83204R - ROCCALUMERA P.ZZA MUNICIPIO, CENTRO (98027)

PREMESSE:

1. Il concorso di cui è causa e la posizione di parte ricorrente

Parte ricorrente è vincitrice del concorso bandito dal MIUR di cui al D.D.G. 105 del 23.02.2016 e all'esito dello stesso **si è collocata alla posizione n. 395** con punti 70,60 per la Regione Sicilia. Già prima era risultata vincitrice di altro concorso, sempre per la classe di concorso infanzia e grazie al quale, dal 2016 (giusto D.M. 496/16) ha prestato servizio in Veneto e precisamente a Verona, nonostante la regione originariamente prescelta fosse la Sicilia. Nonostante fosse già titolare di un posto di ruolo, dunque, ha comunque partecipato al nuovo concorso ordinario del 2016 collocandosi, come detto, in posizione utile per l'assunzione seppur a seguito degli ordinari scorrimenti.

Le assunzioni di tale concorso – che come è noto sono legate alle concrete disponibilità economiche dell'Amministrazione ed alle vacanze da colmare - per cui è oggi causa (2016) giungevano, per l'a.s. 2019/20, alla posizione appena precedente a quella della ricorrente. In particolare, in data 19 agosto 2019, venivano immessi in ruolo i candidati collocati **sino alla posizione n. 394.**

La ricorrente, dunque, era la prima di non ammessi.

Parte ricorrente, dunque, accantonata la speranza di ottenere un posto in Sicilia da quella graduatoria per l'a.s. 2019/20, continuava a prestare servizio ad



oltre 1500 km da casa quando, del tutto inaspettatamente, nel mese di ottobre 2019 (nota prot. 17659 del 24 ottobre 2019), a scorrimento della graduatoria concorsuale definitivamente (per l'a.s. 2019/20 si intende) chiuso, veniva contattata dall'Ufficio scolastico resistente il quale le comunicava la disponibilità di un posto per l'immissione in ruolo con decorrenza giuridica 1.9.2019 ed economica 1.9.2020 presso la provincia di Messina.

Ella perciò, a fronte della scelta inderogabile di accettare il posto in Sicilia nell'unica sede disponibile (appunto Messina) o rinunciarvi decadendo definitivamente dalla graduatoria, optava, scontatamente, per l'accettazione di tale sede. Pur continuando per l'ormai avviato anno scolastico 2019/20, a rimanere a Verona per consentire la continuità didattica ai propri discenti, dunque, dal prossimo settembre 2020 avrebbe ottenuto la sede di Messina e con essa il sostanziale trasferimento in Sicilia seppur, si anticipa, ancora a centinaia di chilometri dai propri affetti (Caltanissetta).

Nel mese di giugno 2020, tuttavia, con la nota meglio indicata in epigrafe, parte ricorrente veniva a conoscenza che i posti frattanto resi disponibili per lo scorrimento della graduatoria in cui era inserita (2016) non erano affatto limitati alla Provincia di Messina (come a suo tempo offerto dall'Ufficio), ma ve ne erano ulteriori e, per quanto di interesse, proprio insistenti nella provincia di Caltanissetta.

Tali posti, dunque, sono stati offerti ad **insegnanti collocati (posizioni 403 e 404) in posizione deteriore rispetto alla sua (395)**, nonostante ella potesse vantare nei confronti di questi ultimi un evidente **diritto di precedenza in ragione della sua migliore collocazione in graduatoria all'esito della medesima procedura concorsuale**. Si tratta dei docenti Chianetta Giovanna posizione n. 403 e Parello Concetta posizione n. 404 (doc. n. 3). In particolare, su Caltanissetta, che è la provincia cui ambisce parte ricorrente, per la classe di concorso della stessa, sono state attribuite 20 nuove cattedre ai candidati collocati in graduatoria in posizione deteriore (doc. n. 3). Oggi 2 di tali posti disponibili a Caltanissetta sono stati scelti dai docenti collocati alle posizioni nn. 403 e 404 della



graduatoria e, tra gli altri disponibili, v'è proprio la sede ambita dalla ricorrente: Istituto Don Lorenzo Milani di Caltanissetta cdc EEEE.

1.1. Paradossale, peraltro, è che sin dal mese di ottobre 2019, come risulta dalla documentazione in atti, l'Amministrazione fosse già a conoscenza dell'esistenza di ulteriori posti assegnabili ai candidati presenti in tale graduatoria ragion per cui, del tutto arbitrariamente, non ha consentito alla ricorrente, al momento della scelta, la possibilità di optare tali nuove sedi che sarebbero sopravvenute limitandosi, poi, ad offrirle ai soggetti collocati in posizione deteriore nella graduatoria della ricorrente. Costoro, in maniera beffarda ed irridente, peraltro, venivano anch'essi assunti, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2019/2020 ed economica 2020/21: proprio come la ricorrente.

Né, purtroppo, la situazione è mutata a seguito della procedura di mobilità frattanto espletata.

La ricorrente, difatti, per il prossimo anno scolastico 2020/21, è stata assegnata, con TRASFERIMENTO PROVINCIALE, presso un istituto scolastico a Roccalumera (MEEE83204R - ROCCALUMERA P.ZZA MUNICIPIO, CENTRO (98027), TIPOLOGIA DI POSTO: LINGUA INGLESE) confermando, dunque, la provincia di Messina (si veda riscontro mobilità Miur **doc. n. 4**).

2. Pur prendendo servizio e ottenendo la medesima decorrenza giuridica ed economica dei concorrenti presenti in graduatoria in posizione deteriore, dunque, parte ricorrente ha illegittimamente scelto su un numero di sedi più limitato rispetto a questi ultimi che, proprio grazie al loro punteggio inferiore in graduatoria, hanno beneficiato di sedi più ambite da chi, come la ricorrente, quel punteggio lo aveva superato.

E ciò in evidente contrasto con l'art. 1 comma 18-quater del D.L. 126/2019 convertito con L.n. 159/2019 per il quale *“in via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, **vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non e' stato possibile procedere alle immissioni in ruolo**, pur in presenza di*



soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, **sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.** Le autorizzazioni già conferite per bandire concorsi a posti di personale docente sono corrispondentemente ridotte sulla base delle vacanze successive alle immissioni in ruolo per l'a.s. 2018/19”.

Perciò, parte ricorrente, in forza della disposizione appena richiamata aveva il diritto di scegliere una delle sedi vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, con la possibilità di scegliere con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'a.s. 2020/21.

I posti alla stessa spettanti su Caltanissetta, **seppur esistenti al momento della sua scelta (ottobre 2019)**, non venivano assegnati alla ricorrente e, solo oggi invece, sono stati illegittimamente rimessi in gioco.

Non si dubita, allora, che l'Amministrazione potesse a suo tempo conferire l'unica cattedra disponibile ad ottobre 2019 alla ricorrente ma si contesta che una volta sopravvenute ulteriori vacanze, preso atto che l'inquadramento giuridico ed economico dei nuovi assunti su tali vacanze fosse identico e che la stessa non aveva neanche preso servizio essendo rimasta a Verona a fare il suo dovere e garantire la continuità didattica ai piccoli alunni, le stesse dovevano essere offerte alla ricorrente per la scelta.

Assurdo, dunque, oltre che contrario ai più basilari principi che regolano i pubblici concorsi, che con la stessa decorrenza giuridica e prima ancora che inizi il nuovo anno i vincitori meglio graduati siano stati pregiudicati rispetto ad altri.



2. La condizione familiare della ricorrente

L'illegittima scelta di non sottoporre alla ricorrente una delle sedi alla stessa spettanti su Caltanissetta, ha generato e genera tutt'oggi un ulteriore grave pregiudizio alla stessa in quanto ella è residente a Canicattì (provincia di Agrigento), è coniugata con soggetto che svolge la sua attività di dipendente a tempo indeterminato della società REVIVE SRL a Palermo (sede raggiungibile agevolmente ogni giorno da Canicattì ma non da Messina) e, non per ultimo, è madre di due figli: uno di 7 anni ed uno di 5 anni.

Si noti bene che Caltanissetta dista da Canicattì appena 29 km al fronte dei 200 km che dividono Caltanissetta e Roccalumera (sede assegnata alla ricorrente dopo la mobilità). Perciò, per quanto di seguito si chiarirà in punto di periculum, assai grave è il danno in cui incorrerebbe parte ricorrente senza un provvedimento reso da codesto On.le Tribunale che le possa consentire il trasferimento presso una sede a Caltanissetta.

3. L'illegittimo operato del Miur, la fondatezza della presente azione ed il precedente identico già deciso dal Tribunale di Messina.

Proprio su identica questione, si è già pronunciato favorevolmente codesto On.le Tribunale. Difatti, in una fattispecie patrocinata dallo scrivente procuratore in relazione alle fasi di immissioni in ruolo dello scorso anno scolastico, codesto On.le Tribunale ha sancito che *“la circostanza per cui le sedi in provincia di Messina si siano eventualmente rese disponibili successivamente alla scelta della ricorrente non appare rilevante in quanto il Miur avrebbe dovuto, nel rispetto del principio meritocratico e trattandosi di docenti assunti in virtù della stessa procedura concorsuale e con la stessa decorrenza giuridica, procedere in ogni caso alla riassegnazione delle sedi resesi disponibili successivamente ai candidati collocati in graduatoria in posizione superiore, e solo in seguito procedere all'assegnazione delle sedi ai candidati chiamati alla scelta in data posteriore poiché collocati in posizione più bassa in graduatoria. Al riguardo si condivide quanto affermato dalla*



sentenza del Consiglio di Stato sopra citata, per cui "È legittimo tener conto delle vacanze di posti e delle esigenze sopravvenute verificatesi dopo la formale indizione della procedura concorsuale...prima dell'assegnazione però l'amministrazione avrebbe dovuto render noto l'aggiornamento e la modifica dell'elenco delle sedi originariamente inserite nel bando agli interessati onde consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell'assegnazione secondo il proprio merito. Accertata quindi l'illegittimità della mancata sottoposizione alla ricorrente della scelta delle sedi che si erano liberate nella provincia di Messina, accertato che tale diritto spettava alla stessa in quanto occupava la posizione n. 6 nella graduatoria definitiva, che sussistevano posti disponibili nell'ambito territoriale da essa richiesto, sussiste il requisito del fumus boni iuris ai fini dell'accoglimento del ricorso in sede cautelare" (Decreto del 10/10/2019, G.d.L. Dott.ssa La Face).

In termini analoghi la più recente pronuncia cautelare del Tribunale di Reggio Calabria (Sez. Lavoro, RG n. 530/2020-1).

La scelta del MIUR e degli USR, come visto contraria alla più recente giurisprudenza di codesto On.le Tribunale, è altresì violativa del D.Lgs. n. 59/17 secondo cui *"i vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili"* dando vita a due scorrimenti per la stessa procedura di prima assegnazione per il primo anno scolastico di inizio del percorso. Qui, difatti, si è assistita ad una duplicazione delle operazioni tutta in danno del merito cristallizzato nella collocazione in graduatoria.

Si tratta di una decisione evidentemente errata per i seguenti

MOTIVI

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 59/17. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DELLA L. n. 159/2019. VIOLAZIONE DEL D.M. N. 12 DEL 18 MAGGIO 2020. VIOLAZIONE ART. 28 DPR 487/1994. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

1. Sulla violazione di legge.

1.1. La violazione del D.lgs 59/2017



L'art. 7, comma 5, D. Lgs. n. 59/2017, recentemente modificato dalla Legge n. 145/18 – “*Legge di stabilità 2019*”, recita “*i vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e prova*”.

L'articolo 17, comma 5, dal canto suo, chiarisce che “*lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b) (ovvero copertura del 50% dei posti vacanti e disponibili tramite procedure concorsuali n.d.r.), e comporta l'ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e di prova*”.

La legge, dunque, considera un unico scorrimento della graduatoria per le immissioni senza alcun riferimento alle due fasi (**una a ottobre per un posto vacante attribuito alla ricorrente e le altre a giugno 2020**) a cui, al contrario, abbiamo assistito nel caso che ci occupa e che, nella specie, è risultato decisivo per dar vita all'illegittima mancata attribuzione a parte ricorrente della sede ambita.

1.2. La violazione della L. n. 159/2019

La superiore normativa (D.lgs 59/2017) viene espressamente richiamata dal D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 (**doc. n. 5**) recante “*disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159*”.

La Legge n. 159/2019, all'art. 1 comma 18-quater, dispone che “*in via straordinaria, nei posti dell'organico del personale docente, **vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie valide a tale fine, in considerazione dei tempi di applicazione dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle***



graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti. La predetta nomina ha decorrenza giuridica dal 1 settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021”.

La mancata assegnazione di una sede su Caltanissetta alla ricorrente è altresì violativa della norma poc'anzi richiamata che, inequivocabilmente dispone che:

A: i posti da assegnare sono quelli vacanti e disponibili al 31 agosto 2019;

- è documentale che i posti a Caltanissetta vi fossero già dal 31 agosto 2019, posto che dall'elenco allegato al DM sopra richiamato, consultabile online dal sito <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-12-del-18-maggio-2020>, erano ben n. 15 (oggi 20) i posti vacanti a Caltanissetta tra quelli riferiti alle cessazioni di cui alle “Cessazioni Quota 100 - Acquisite dopo mobilità 2019-20” si veda doc n. 5.

B: sono nominati in ruolo i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie valide per la stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, che siano in posizione utile per la nomina rispetto ai predetti posti;

- parte ricorrente è indiscutibilmente vincitrice del concorso 2016 ed è collocata alla posizione n. 395 in graduatoria per la regione Sicilia.

C: la predetta nomina ha decorrenza giuridica dall'1 settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell'anno scolastico 2020/2021. I soggetti di cui al presente comma scelgono la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l'anno scolastico 2020/2021.

- perciò, intanto, come detto, essendo i posti riferibili alla medesima procedura, identica è la decorrenza giuridica ed economica della presa di servizio della ricorrente e dei soggetti da ultimi individuati (decorrenza giuridica 2019/20, decorrenza economica 2020/21).



Non si dubita, allora, come già chiarito, che l'Amministrazione potesse a suo tempo conferire l'unica cattedra disponibile ad ottobre 2019 alla ricorrente (sostanzialmente per avviare con anticipo le procedure di assegnazione) ma si contesta che una volta sopravvenute ulteriori vacanze, preso atto che l'inquadramento giuridico ed economico dei nuovi assunti su tali vacanze fosse identico e che la stessa non aveva neanche preso servizio essendo rimasta a Verona a fare il suo dovere e garantire la continuità didattica ai piccoli alunni, le stesse dovevano essere offerte alla ricorrente per la scelta.

Pur se formalmente, applicando a rigore la legge, l'assegnazione deve essere unica, non si contesta che il procedimento potesse spezzarsi pur senza, evidentemente, violarsi le norme sostanziali sul merito: va bene assegnare le sedi disponibili prima dell'esistenza di tutte quelle disponibili, salvo però risottoporre quelle sopravvenute a chi ha già scelto.

Appare evidente l'errore in cui sia incorsa l'Amministrazione resistente al fronte della disciplina sopra richiamata e del tutto disattesa a scapito della ricorrente a cui, oggi, doveva esserle quanto meno risottoposta una sede fra quelle che già ad ottobre 2019 erano disponibili.

1.3. La violazione del DM n. 12 del 18 maggio 2020 e della circolare USR Sicilia n. 11546.

Alla luce di quanto sino ad ora dedotto, contestualmente alla violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, l'Amministrazione resistente, come anticipato, si è altresì resa responsabile della violazione del D.M. n. 12 del 18 maggio 2020 e della nota prot. 11546 dell'USR Sicilia.

In particolare, il DM richiamato, all'art. 3 comma 4 dispone che *“l'assegnazione delle province e delle sedi avverrà sui posti - risultanti al sistema informativo – che, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/2020, ove presenti anche nell'organico relativo*



all'anno scolastico 2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021".

Perciò, è di immediata percezione che il comportamento dell'Amministrazione abbia inequivocabilmente disatteso alle disposizioni ministeriali stante il fatto che, come sopra confermato, pur essendovi documentalmente sedi nella provincia di Caltanissetta, le stesse non solo non venivano sottoposte alla scelta di parte ricorrente ma, da ultimo venivano assegnate a soggetti collocati in posizione deteriore. Stessa previsione violata è quella della nota dell'USR richiamata ed oggi impugnata, la quale, riporta pedissequamente il dettato del DM per il quale appunto vanno assegnate le sedi vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/20.

Non si dica che tali posti siano sopravvenuti in quanto il D.L. è del 29 ottobre 2019 ragion per cui già al momento dell'attribuzione della cattedra a Messina che è del 24 ottobre 2019 poi comunicata a novembre, era noto che tali sopravvenienze sarebbero state presenti.

2. La decisione dell'Amministrazione di consentire la scelta delle sedi frattanto "sopravvenute" (che poi sopravvenute non sono), ai nuovi soggetti idonei posizionati deteriormente in graduatoria, dunque, è evidentemente illegittima giacchè tutte **le 20 sedi** finanziate (ad ottobre 2019 erano 15) dovevano essere prima sottoposte alla scelta di parte ricorrente e poi dei successivi candidati idonei (a cui eventualmente sarebbe stata offerta la sede di Messina lasciata vacante dalla ricorrente) proprio seguendo l'ordine di scorrimento della graduatoria.

In particolare, con la sopracitata **nota prot. 11546 dell'USR Sicilia (doc. n. 1)**, veniva disposta l'immissione in ruolo personale docente sui "posti quota 100".

Tale nota richiama il DM n. 12 del 18 maggio 2020 (inerente proprio le disposizioni concernenti le operazioni di assunzione a tempo indeterminato sui "posti quota 100" ai sensi dell'articolo 1, comma 18-quater, del Decreto Legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159) al quale era allegato l'elenco delle sedi disponibili in relazione alle cessazioni quota 100 **dopo la mobilità 2019/20**.



Per la regione Sicilia, i posti vacanti **dopo la mobilità 2019/20** erano **n. 426** di cui **n. 15 per la provincia di Caltanissetta (doc. n. 6).**

Oggi dall'elenco pubblicato dall'USR i **posti per Caltanissetta sono n. 20 (doc. n. 2)** e tra questi v'è proprio il posto ambito dalla ricorrente ed a cui ella avrebbe diritto "DON L. MILANI" CALTANISSETTA.

Lo stesso D.M., all'art. 3 comma 4, sulla scorta delle disposizioni sopra richiamate, dispone che *"l'assegnazione delle province e delle sedi avverrà sui posti - risultanti al sistema informativo – che, per effetto delle cessazioni dal servizio di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, sono vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico 2019/2020, ove presenti anche nell'organico relativo all'anno scolastico 2020/2021 ovvero, in caso di contrazione di organico, su sedi relative alle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2020/2021"*.

A chi scrive, in tal senso, pare incomprensibile l'operato dell'USR che, pur conoscendo il numero e di conseguenza la locazione delle sedi vacanti ed avendo la chiara visione istruttoria e finanziaria di poter coprire 20 posti (di cui a Caltanissetta ad ottobre 2019 erano n. 15 mentre ora sono diventate n. 20), non le ha messe tutte a disposizione in un unico segmento soprattutto in ragione del fatto che *"l'interesse di ciascun concorrente alla scelta della sede è strettamente collegato alla posizione in graduatoria. In altre parole, ciascun concorrente è titolare di un interesse giuridicamente rilevante alla assegnazione della sede indicata al numero corrispondente alla posizione occupata in graduatoria. Al contrario, in relazione alle sedi indicate in altre posizioni, il concorrente vanta esclusivamente una aspettativa di fatto, quindi giuridicamente non rilevante. Infatti, essa dipende dalle scelte personali e soggettive dei concorrenti collocatisi in posizioni precedenti nella graduatoria, e deve cedere il passo alle esigenze pubbliche di urgente copertura delle sedi farmaceutiche vacanti"* (T.A.R. Liguria n. 883/2015).



3. Né sembra a chi scrive che esistano ragioni di urgenza e di eccezionalità della procedura assunzionale tali da poter giustificare l'operato della P.A. Come detto, infatti, la scelta del mese di ottobre 2019 aveva comunque come decorrenza giuridica 2019 ed economica quella di settembre 2020. Peraltro, come appena confermato, le sedi vacanti a Caltanissetta erano ben note dopo la procedura di mobilità 2019/20.

La ricorrente ha completato il proprio anno a Verona ragion per cui non ha in concreto occupato il posto conferitole in fretta e furia a ottobre che è rimasto vacante per tutto l'a.s. 2019/20.

Che senso ha avuto, dunque, attivare un segmento di scelta ad ottobre 2019 ed uno a giugno 2020 quando la decorrenza per entrambe le nomine è, comunque, quella dell'1 settembre 2019 ma soprattutto quando le sedi erano già note prima?

È proprio *“la vicinanza nel tempo dell'individuazione di sedi ulteriori”*, prima ancora che le nomine abbiano concreto effetto, a rendere tanto più grave la scelta dell'Amministrazione di “frazionare” l'elenco delle sedi e dunque l'illegittimità della procedura sotto il profilo dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. previsti dall'art. 97 Cost. Attivando un'unica fase di assegnazione, potevano essere soddisfatti sia gli interessi di parte ricorrente che, in ragione del proprio punteggio e della propria posizione in graduatoria avevano la possibilità di scegliere su un più ampio raggio di sedi sia, evidentemente, anche quello della P.A. che non avrebbe certamente subito alcun danno potendo comunque soddisfare le esigenze di coprire le vacanze presso le varie province.

4. Proprio con riferimento a fattispecie analoga, il G.A. ha chiarito che *“il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria, assurge al rango di principio normativo generale della materia, applicabile anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede, è un legittimo interesse giuridico del vincitore” e chiarito inequivocabilmente che “eventuali deroghe al principio di cui sopra possono essere ammesse: – a condizione che siano espressamente contemplate ab initio nel bando di concorso e*



che non alterino la par condicio in senso sostanziale tra i concorrenti” (Tar Piemonte, sentenza n. 342/2013). Nel caso che ci occupa, come è noto, dunque nessuna deroga o diversa previsione delle regole di scorrimento della graduatoria sono presenti nel bando.

Anche il C.d.S. ha peraltro confermato che *“in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione”, in quanto il procedimento concorsuale è rigidamente regolato dal bando. Deve dunque escludersi che – per autonoma iniziativa – l’amministrazione possa legittimamente derogare alla tassatività dell’ordine di graduatoria o modificare ad libitum i criteri di assegnazione, dopo la formale indizione della procedura concorsuale”* (Cons. St., sez. IV 18 ottobre 2011, n. 5603).

Difatti, preso atto che non è seriamente sostenibile che la vacanza e la disponibilità di tali sedi pur se sopravvenuta lo sia stato comunque in tempo utile per l’assegnazione entro il nuovo anno scolastico, appare evidente che il Ministero abbia deliberatamente limitato l’ambito delle scelte dei soggetti con maggior punteggio a beneficio di altri ed appare perciò palese il difetto di istruttoria iniziale circa l’effettiva individuazione di tutte le sedi disponibili.

Sul punto il Tribunale di Reggio Calabria, nell’ambito di altro concorso ha da ultimo accolto su analoga fattispecie ed ha chiarito che *“trattandosi dei candidati appartenenti ad un’unica graduatoria di merito formata all’esito dell’espletamento della stessa procedura concorsuale, l’Amministrazione avrebbe dovuto preventivamente sottoporre alla scelta dei candidati utilmente collocati in graduatoria anche le sedi successivamente resesi disponibili per l’assunzione con ulteriore scorrimento di graduatoria. In buona sostanza, l’Amministrazione, prima di procedere all’assegnazione di sedi per ulteriore scorrimento di graduatoria dalla posizione 42 alla 76, avrebbe dovuto rendere noto l’aggiornamento e la modifica dell’elenco delle sedi originariamente previste e consentire ai candidati di “nuovamente” esprimere progressivamente le*



preferenze nell'assegnazione secondo la propria posizione nella graduatoria di merito e, solo all'esito, avrebbe potuto procedere a sottoporre le residue sedi disponibili per lo scorrimento di graduatoria. Poiché tra le sedi successivamente individuate ve ne sono ben dieci che ricadono nell'ambito territoriale per il quale la ricorrente ha sempre espresso la sua preferenza, sussiste l'interesse ad agire anche in via cautelare” (Trib. Reggio Calabria, Sez. Lavoro, RG n. 530/2020-1, **doc. n. 8**).

Tale condotta amministrativa concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che della *lex specialis* di concorso giacchè il rispetto del principio meritocratico, difatti, è cardine di tutte le graduatorie così come unanimemente insegna la giurisprudenza. Secondo il Consiglio di Stato *“appare opportuno l'approfondimento da parte del Tribunale amministrativo del merito della causa, non aparendo prima facie infondati i rilievi svolti dall'appellante circa l'applicazione dei principi di cui alla decisione della Corte Costituzionale n. 302 del 2013 e la mancata utilizzazione del maggior punteggio conseguito dall'interessato, rispetto a candidati ammessi, nel corso di laurea oggetto della scelta subordinata”* (Cons. Stato, Sez. VI, 26 febbraio 2014, n. 839; T.A.R. Lazio, Sez. III, 7 dicembre 2012, n. 4453). Ed ancora risulta *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni”* (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051) che, qui, si è concretizzato nel consentire, prima ancora della presa di servizio derivante dall'assegnazione delle sedi, il venire in essere di nuove sedi prima sottaciute.

In tal senso, è evidente che, nella specie, proprio di soluzione irrazionale e illogica debba parlarsi, giacchè tale deve ritenersi la mancata attribuzione della sede di Messina a parte ricorrente ottenuta da altri in posizione ad essa deteriore in graduatoria. *“Ogni diversa opzione (rispetto al punteggio), essendo fondata sulla*



base del mero dato casuale, risulta illegittima nonché suscettibile di poter determinare effetti aberranti, quali quello subito dalla ricorrente, postergata rispetto a candidati che hanno conseguito punteggi inferiori” (T.A.R. Puglia, Bari, n. 3051/06 cit.).

Peraltro le stesse parole sono usate per la vicenda del “pettine” delle graduatorie degli insegnanti dalla Corte Costituzionale chiarendo che *“la disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica” (C. Cost. n. 42/11, cit.).*

Così facendo l’attribuzione della sede *“non dipende in definitiva dal merito del candidato, ma da fattori casuali e affatto aleatori legati [alle postume scelte di aumento del contingente dei soggetti da assumere], ossia fattori non ponderabili ex ante” (Cons. Stato, Sez. VI, ord. 18 giugno 2012, n. 3541).*

Risulta dunque evidente che, sulla base di quanto sin’ora chiarito, il principio di ordine di graduatoria sia stato violato dall’USR che ha imposto, ingiustificatamente ai soggetti che ne avevano diritto e priorità, scelte deteriori e non ambite e, rilevandosi difatti, *“palesamente illogico ed irrazionale un sistema che, di fatto, comporta una compressione del diritto dei più capaci e meritevoli a vantaggio di altri meno capaci e meritevoli, sulla base non già quindi di parametri di formazione e di preparazione – quali sono quelli acclarati da un determinato punteggio - ma del mero caso fortuito, derivato dal sistema delle opzioni” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 23 agosto 2006, n. 3051).*

6. La conseguenza dell’erronea attività istruttoria condotta dall’Amministrazione, è causa di una evidente violazione e, in un caso analogo, il



Consiglio di Stato ha rilevato che *“il mancato rispetto dei criteri per l’assegnazione delle sedi e l’utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un’incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell’imparzialità e del buon andamento. Tale principio è stato poi confermato, sotto il profilo generale, dall’art. 28, I° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria integrata. Il criterio dell’assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l’ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore. Deve dunque essere escluso che -- in seguito ad estemporanei accordi sindacali, ovvero per autonoma iniziativa -- l’Amministrazione possa derogare alla tassatività dell’ordine di graduatoria nella assegnazione e modificare ad libitum i criteri di assegnazione dopo la formale indizione della procedura concorsuale” (C.d.S. n. 5611/2011).*

Anche il Tar del Lazio su tale aspetto, da ultimo ha chiarito che *“prima dell’assegnazione l’Amministrazione [deve rendere noto] l’aggiornamento e la modifica dell’elenco e delle sedi originariamente [previste] e deve consentire ai candidati di esprimere progressivamente le preferenze nell’assegnazione secondo il proprio merito”* (n. 3944/2018).

In definitiva, in sede di assegnazione delle sedi ai vincitori di concorso la P.A. non ha alcun potere discrezionale di “gestione” dei procedimenti e di valutazione discrezionale delle diverse situazioni, come invece mostra di ritenere l’Amministrazione, in quanto l’assegnazione è l’atto conclusivo di un tipico procedimento concorsuale, che è regolato dal bando e dai principi



costituzionali di cui all'art. 97 Cost. II comma. Perciò, in perfetta coincidenza con la fattispecie che oggi ci occupa, si è chiarito che *“non v'è dubbio che siano state violate le regole procedimentali, espressione dei principi di buona amministrazione ed imparzialità di cui all'art. 97 Cost., correttamente contenute nello stesso bando, per cui “la nomina... è conferita secondo l'ordine di graduatoria; b. illegittimamente [il Ministero n.d.r.] non ha fatto luogo alla preventiva pubblicazione delle sedi su cui gli aventi titolo avrebbero dovuto effettuare l'opzione violando, anche sotto tale profilo, il principio generale della stretta vincolatività dell'ordine di graduatoria; b. ha applicato in via di fatto criteri di preferenza non previsti dal bando, e comunque radicalmente illegittimi” (C.d.S. n. 5611/2011).*

In altri termini, secondo giurisprudenza pacifica i vincitori (e i primi idonei) hanno il diritto di scegliere su tutte le sedi disponibili, secondo l'ordine di graduatoria. Ed ancora infatti, è stato chiarito *“legittimo il provvedimento con il quale il Ministero delle finanze che aveva bandito un concorso ha provveduto a disporre l'assegnazione delle sedi di servizio ai candidati dichiarati idonei, dopo aver riassegnato ai vincitori del concorso le sedi resisi disponibili successivamente alla approvazione definitiva di merito della graduatoria” (sentenze nn. 4386/4389 del 2004).* *“La scelta dell'Amministrazione ... di consentire anche ai vincitori del concorso di poter esprimere nuovamente le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione della sede di servizio, tenendo conto anche delle sedi successivamente resesi vacanti ... è assolutamente ragionevole, idonea ed adeguata a contemperare tutti gli interessi in gioco, sia privati (e contrapposti, dei vincitori e degli idonei), sia pubblici. La ricordata scelta dell'amministrazione d'altra parte, ad avviso della Sezione, costituisce effettiva e concreta applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, così come postulati dall'articolo 97 Cost., avendo consentito ai candidati oggettivamente valutati come i migliori, e come tali vincitori di concorso, di*



ottenere una adeguata sede di servizio, frutto del miglior piazzamento nella graduatoria finale rispetto ai candidati dichiarati idonei e quindi originariamente non vincitori, che hanno acquistato il diritto all'assunzione solo successivamente” (Cds., n. 5611/11, cit.).

7. Gli esempi di altri bandi in cui si tutelano i vincitori meglio graduati anche in ipotesi di posti sopravvenuti sono, peraltro, sterminati. Un unico esempio, di recente conio a seguito di 3 anni di contenzioso, proveniente dallo stesso Ministero.

Si tratta del bando 2 maggio 2019 relativo all'ammissione alle scuole di specializzazione di area sanitaria. Ivi (art. 10), si legge, “*terminata la fase delle immatricolazioni, qualora vi siano posti di specialità sui quali alcuni candidati assegnati non hanno perfezionato l'immatricolazione, prende avvio la Sessione straordinaria di recupero finalizzata alla riassegnazione dei suddetti posti sulla base delle seguenti regole, fasi e limiti, e comunque nel rispetto della graduatoria di merito e delle specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti. I posti in riassegnazione sono, pertanto, rimessi in scelta in favore di tutti i candidati inseriti nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 9, comma 4 - **ivi compresi i candidati già immatricolati e quelli decaduti dalla procedura degli scaglioni di scelta o decaduti dal posto assegnato per mancato perfezionamento dell'immatricolazione - ed è riassegnato nel rispetto della posizione coperta dai candidati nella graduatoria di merito e delle eventuali specifiche situazioni derivanti dalla copertura di posti mediante contratti aggiuntivi che prevedono il possesso di specifici requisiti.** I candidati che decidono di volere partecipare alla Sessione straordinaria di recupero hanno facoltà di scegliere da uno a tutti i posti in riassegnazione ponendoli tra loro in ordine di preferenza. Nell'indicare i posti in ordine di preferenza tra loro il candidato accetta anticipatamente di essere assegnato, in ragione della propria posizione nella graduatoria di merito, ad ognuno di essi. L'eventuale conseguente assegnazione su uno degli anzidetti posti in riassegnazione segue, pertanto, l'ordine di preferenze indicato dagli stessi candidati tenendo però conto della loro posizione in graduatoria. L'assegnazione*



del candidato su un posto in riassegnazione avviene, dunque, sulla sua migliore scelta possibile in ragione della sua posizione in graduatoria, dell'ordine delle scelte che ha effettuato e delle eventuali preferenze espresse dai candidati che lo precedono in graduatoria”.

Persino i soggetti che hanno già scelto o sono decaduti possono, quindi, lasciare la sede attribuita e beneficiare, in ordine di graduatoria, delle sedi sopravvenute vacanti lasciando, eventualmente, le attuali ricoperte.

Istanza cautelare

Il fumus è evidente. Parimenti lo è il periculum. Senza un provvedimento cautelare, difatti, una delle cattedre su Caltanissetta non potrà essere attribuita a parte ricorrente che ne ha diritto in forza della propria posizione in graduatoria (n. 395) essendo state due delle 20 sedi già assegnate ad altri idonei e vincitori del concorso ma gradati deteriormente rispetto alla ricorrente che, in tal senso, cominceranno ad insegnare essendo l'anno scolastico ormai alle porte.

Un provvedimento giudiziale, dunque, potrà consentire che almeno uno di tali posti venga assegnato alla ricorrente che, così, potrà effettuare la propria scelta sulla base del punteggio effettivamente ottenuto e del merito dimostrato.

In punto di periculum dunque è decisivo che l'a.s. stia per iniziare ragion per cui deve darsi al ricorrente la possibilità di ottenere uno dei posti su Caltanissetta (“DON L. MILANI” CALTANISSETTA) occupati o che verranno occupati da candidati collocati in posizione peggiore.

Il periculum è inoltre sussistente giacchè, come anticipato, parte ricorrente ha la propria residenza e la propria famiglia con n. 2 figli minori a Canicattì e, allo stato, a settembre dovrebbe prendere servizio presso Roccalumera.

Ebbene, come condiviso da codesto On.le Tribunale, il periculum risulta altresì sussistente in quanto *“l'assegnazione della ricorrente a una sede distante dalla residenza familiare, comporterebbe gravi pregiudizi alla vita familiare e di relazione della stessa, con inevitabile nocimento all'unità familiare, tutelata*



costituzionalmente. Sussiste quindi il pericolo che durante il tempo occorrente per la decisione di merito, il diritto della ricorrente sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, che legittima l'accoglimento del ricorso in via d'urgenza anche sotto il profilo del periculum in mora” (Decreto n. cronol. 19552/2019 del 10/10/2019).

In punto di periculum, come disposto, “*poiché tra le sedi successivamente individuate ve ne sono ben dieci che ricadono nell’ambito territoriale per il quale la ricorrente ha sempre espresso la sua preferenza, sussiste l’interesse ad agire anche in via cautelare*” (Trib. Reggio Calabria, Sez. Lavoro, RG n. 530/2020-1).

Perciò, il contenzioso che ci occupa è naturalmente connaturato con la necessità di essere definito quanto prima essendo, viceversa, impossibile attendere più anni per l'impossibilità di prevedere i danni che parte ricorrente rischia ulteriormente di subire. L'Amministrazione potrà senz'altro provvedere alla riconvocazione della ricorrente così da consentirle di effettuare la scelta della sede di servizio, alla luce di tutte le disponibilità presenti.

A parere di chi scrive, peraltro, la misura cautelare richiesta è persino la più idonea anche per il precipuo interesse dell'Amministrazione giacché la concessione di tale misura cautelare, in questa fase, prima dell'inizio dell'anno scolastico, eviterebbe ripercussioni sulla graduatoria impossibili da prevedere con stravolgimento postumo ed in sede di merito delle posizioni dei partecipanti ingenerando un caos inutile e foriero di certo contenzioso. Per converso, anche nell'ottica di una meditata ponderazione degli interessi in causa, nessun danno potrebbe derivare alle Amministrazioni resistenti dalla concessione – nei termini sopra indicati – dell'invocata misura cautelare, atteso che parte ricorrente potrà assumere servizio presso la sede ambita ad inizio anno scolastico. Infine, come documentato dalle dichiarazioni e da certificazione depositate in atti, il danno grave ed irreparabile sussiste ulteriormente anche in ragione del fatto che la ricorrente è madre di due figli minori ed il proprio nucleo familiare è residente in Canicattì. Ella, se a Settembre dovesse iniziare ad insegnare a Roccalumera avrebbe ingenti difficoltà a prendersi cura dei propri cari e dei quotidiani bisogni della famiglia.



Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web del Ministero

In ragione dell'impossibilità di conoscere quanti soggetti collocati dopo la posizione della ricorrente (n.395) hanno scelto o sceglieranno sedi ad esso non proposte (e in particolare la Provincia di Caltanissetta) ed il fatto che l'attribuzione alla ricorrente di una cattedra a Caltanissetta al momento attribuita ad altri darà vita ad inevitabili effetti a catena, si chiede di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti in graduatoria dopo la posizione n. 395, autorizzandone la notificazione attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2.

Tanto premesso e ritenuto,

SI CHIEDE

che codesto On.le Tribunale, previo accoglimento della superiore istanza cautelare anche inaudita altera parte, voglia accogliere il ricorso e, per l'effetto, consentire alla ricorrente di scegliere la propria sede di servizio sulla base di tutte le disponibilità comunicate ai soggetti in posizione a lei deteriore in data 1 giugno 2020 e, in particolare, una delle sedi della Provincia di Caltanissetta ("Istituto DON L. MILANI" CALTANISSETTA).

Si chiede di procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti in graduatoria dopo la posizione n. 395, autorizzandone la notificazione attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2. ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso;



d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti che abbiano ottenuto una cattedra presso l’ambito di Caltanissetta anno scolastico 2019/2020”

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Con vittoria di spese e compensi di difesa da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai sensi del DPR n 115 del 2002 si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile sicché, vertendo la presente controversia in materia di pubblico impiego, il contributo unificato versato è pari a € 259,00

Roma-Messina, 10 luglio 2020

Avv. Michele Bonetti

Avv. Santi Delia

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DA VALERE ESCLUSIVAMENTE PER LE COPIE
CARTACEE PRODOTTE

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 22 CAD si attesta la conformità della presente copia cartacea (usata esclusivamente per le notifiche a mezzo posta e per il deposito di copia cortesia ai sensi del D.L. 31 agosto 2016 n.168) all’originale telematico da cui è stata estratta.

Avv. Santi Delia

